



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 LUG. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **18 luglio** alle ore **15.54**, presso il **Salone di rappresentanza** sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0056828 del 13.07.2017 e integrato con nota rettorale prot. n. 0057739 del 18.07.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 17.08).

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 319/17
COMU. 14.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 LUG. 2017

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Settore rapporti con Az. Policlinico Umberto I,
Az. Osp. S. Andrea e strutture convenzionate
Il Capo Settore
Dot.tessa Donatella Pinci

Donatella Pinci

uw

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani

Andrea Putignani

CONTRATTO PER L'USO DI STRUTTURA OBITORIALE TRA AMA S.P.A., A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I E SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA - RATIFICA

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione.

Ricorda che in data 17.05.2016 è stata stipulata la "Convenzione per l'affidamento e il funzionamento dell'Obitorio Comunale", allo scopo di disciplinare i rapporti tra la Sapienza, l'Azienda Policlinico Umberto I e l'AMA, dopo la scadenza al 30.06.2015 della previgente Convenzione del 2005 stipulata tra AMA e l'allora Dipartimento di Medicina Legale.

La predetta Convenzione è stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 214 del 07.06.2016.

A seguito della scadenza, per spirare del termine annuale di vigenza, stante la necessità di procedere ad una nuova regolamentazione dei rapporti l'AMA s.p.a., l'Azienda Policlinico Umberto I e la Sapienza, all'esito di vari incontri istituzionali, sono pervenuti ad un testo condiviso di "Contratto per l'uso di struttura obitoriale", sottoscritto in data 30.06.2017, che disciplina e coordina i rapporti tra le parti stipulanti, attribuendo le specifiche competenze e responsabilità, secondo le statuizioni contenute nell'allegato, parte integrante alla presente relazione.

L'Azienda Policlinico Umberto I, assume il ruolo di soggetto "Fornitore" del servizio, con la consequenziale assunzione dei relativi obblighi e connesse responsabilità nei confronti dell'AMA.

L'AMA corrisponderà al Policlinico per l'uso e l'esercizio dell'obitorio una somma fissa che remunererà integralmente i costi fissi sostenuti da Policlinico e Università per la disponibilità della struttura e del servizio obitoriale, ed una variabile, che remunererà i costi variabili del servizio. All'Università è riversata dal Policlinico quota del corrispettivo per un importo pari agli oneri dalla stessa sostenuti per la corresponsione del trattamento economico dei propri dipendenti in servizio presso il Policlinico, impiegati nei servizi obitoriali.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 LUG. 2017

Il contratto ha durata triennale dal 1°.07.2017 al 30.06.2020, restando salva la facoltà di recesso disciplinata dall'art. 10

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

Contratto per l'uso di struttura obitoriale tra AMA S.p.a., A.O.U. Policlinico Umberto I e Sapienza Università di Roma sottoscritto il 30.06.2017.

ALLEGATO IN VISIONE


Convenzione per l'uso dell'Obitorio situato presso la Sapienza Università di Roma" sottoscritta il 17.05.2016.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Settore rapporti con Az. Policlinico Umberto I,
Az. Osp. S. Andrea e strutture convenzionate
Il Capo Settore
Dott.ssa Donatella Pinci



un

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignano





18 LUG. 2017

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 319/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto il D.Lgs. n. 517/99;**
- **Visto il Protocollo di Intesa Università/Regione Lazio sottoscritto il 10 febbraio 2016, pubblicato sul BURL del 21 giugno 2016 n. 49;**
- **Vista la Convenzione per l'uso dell'Obitorio situato presso Sapienza Università di Roma sottoscritta il 17 maggio 2016;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 214 del 7 giugno 2016;**
- **Visto il Contratto per l'uso di struttura obitoriale tra AMA S.p.a., A.O.U. Policlinico Umberto I e Sapienza Università di Roma sottoscritto il 30 giugno 2017;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise**

DELIBERA

di ratificare il Contratto per l'uso di struttura obitoriale tra AMA S.p.a., A.O.U. Policlinico Umberto I e Sapienza Università di Roma sottoscritto il 30 giugno 2017.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S

CONTRATTO PER L'USO DI STRUTTURA OBITORIALE

TRA

AMA S.p.A., con sede legale in Roma, Via Calderon della Barca, 87, telefono 06/51691, fax 06/5193063, P.I. e C.F. 05445891004, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, dott. Lorenzo Bagnacani, nato a ~~REGGIONE~~^{REGGIONE} ~~EMILIA~~ il 17-11-1970, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche "AMA")

E

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I con sede legale in Roma, Viale del Policlinico 155, Partita IVA e Codice Fiscale 05865511009, in persona del Direttore Generale dell'Azienda Policlinico Umberto I, dott. Domenico Alessio, nato a Terravecchia (CS) il 26/10/1939, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Azienda Policlinico Umberto I (di seguito, per brevità, anche "**Policlinico**"),

E

La Sapienza Università di Roma, di seguito indicata anche come "Università", con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, Codice Fiscale 80209930587, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Rettore Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15.09.1956, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Sapienza Università di Roma, (di seguito, per brevità, anche "**Università**")

PREMESSO

- a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, cimiteriale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
- b) che con Deliberazione 231 del 1997 il Comune di Roma ha affidato ad AMA i Servizi Funebri e Cimiteriali e l'affidamento è stato rinnovato nel 2016 per ulteriori nove anni;
- c) che l'art. 12 del DPR 285/90 prevede che i Comuni devono disporre di locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

- d) che l'art. 13 del DPR 285/90 prevede che i comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo; c) deposito riscontro diagnostico o autopsie giudiziarie trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;
- e) che l'art. 15 del DPR 285/90 prevede che nei Comuni nel cui territorio sono comprese più aziende sanitarie locali, il numero delle celle frigorifere è determinato dal Comune medesimo in rapporto di una ogni ventimila abitanti;
- f) che Roma Capitale non dispone di un proprio obitorio ed ha pertanto adempiuto, tramite AMA, a tale obbligo mediante convenzioni con istituti pubblici;
- g) che presso l'Università (Edificio di Medicina Legale CU023, ubicato all'interno della Città Universitaria) è disponibile un'articolata struttura obitoriale con disponibilità di celle frigorifere per la conservazione di cadaveri per una capienza di circa 150 unità e di adeguato numero di laboratori per analisi necroscopiche ed anche di un reparto per diagnosi radiologiche e tomografiche su cadaveri, recentemente riqualificato e totalmente rispondente a tutte le norme di settore;
- h) che tale struttura obitoriale è stata conferita dall'Università al Policlinico per le attività integrate di assistenza, didattica e ricerca con Accordo n. 27 del 28.04.2016;
- i) che il Policlinico e l'Università dispongono di personale altamente specializzato per tutte le attività obitoriali e di medicina legale;
- j) che il Policlinico, già gestore della struttura obitoriale di Piazza del Verano in forza di precedente convenzione del 17 maggio 2016, in scadenza al 30 giugno 2017, dopo trattativa con AMA e revisione dei piani di gestione attuati nel corso del periodo 2016-2017, ha espressamente manifestato la disponibilità di offrire l'uso e l'esercizio della struttura obitoriale e delle celle frigorifere, oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto;
- k) che AMA, quale gestore del servizio comunale, per adempiere alle prescrizioni in capo ai comuni di cui al DPR 285/90 relativamente alle disponibilità di strutture obitoriali e celle frigorifere, è disposta ad accettare la proposta del Policlinico attraverso la stipula di un contratto;
- l) che il presente contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Policlinico e dell'Università, salvo quelle espressamente alla stessa AMA riferite;

89



Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata oltre che dal presente atto, dal codice civile e dalle leggi e regolamenti vigenti.
3. Nell'ambito del contratto si intende per:
 - a) **AMA**: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
 - b) **Contratto**: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
 - c) **Fornitore**: il Policlinico;
 - d) **Parte**: AMA o Policlinico o Università (congiuntamente definiti anche "**Parti**");
 - e) **Servizio**: uso ed esercizio della struttura obitoriale dal 1° luglio 2017 fino al 30.06.2020 identificato e disciplinato dal presente atto.

Articolo 2

Oggetto

1. AMA affida al Policlinico il compito di ricevere esclusivamente in orario diurno (dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di ogni giorno dell'anno) e tenere in osservazione, sorveglianza e deposito, ai sensi del DPR 285/90, per il periodo ivi prescritto, nella struttura obitoriale di Piazza del Verano, come definita ed identificata nella convenzione con AMA del 17 maggio 2016, una parte delle salme di persone che, nell'ambito del territorio comunale di Roma Capitale, sono: a) morte in abitazioni inadatte o in cui sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi incidente in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, assicurandone, altresì, l'assistenza e la sorveglianza per ogni eventuale manifestazione di vita; d) morte per cause per le quali esse siano, comunque, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.
2. Con la stipula del presente contratto, il Policlinico assume la direzione e gestione dei servizi obitoriali che svolgerà negli specifici locali ubicati nella Città Universitaria, edificio CU023 "Medicina Legale", di cui ha pieno possesso, in virtù dell'Accordo tra Università e Policlinico n. 27 del 28.04.2016 e si obbliga nei confronti di AMA a consentire l'uso della struttura obitoriale,

57

sino alle scadenze convenute con il presente atto.

3. AMA curerà il trasporto dei cadaveri all'obitorio con proprio personale o tramite terzi.
4. I cadaveri consegnati e non richiesti dai familiari, decorsi i termini di legge, se non a disposizione dell'autorità giudiziaria, saranno trasportati ed inumati a cura di AMA entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di giacenza e nulla osta al prelievo da parte del Fornitore.
5. Il Policlinico si obbliga ad: a) istituire il servizio di vigilanza per tutti i giorni dell'anno, mediante un presidio fisico h 12 ed un impianto di videosorveglianza per le ore notturne; b) curare la manutenzione delle celle frigorifere e delle apparecchiature per i servizi di obitorio; c) mantenere le salme per i riscontri diagnostici, autopsie giudiziarie e trattamenti igienici conservativi previsti dal DPR n. 285 del 1990; d) mettere a disposizione una capienza di conservazione per 150 salme, in celle/depositi refrigerati.
6. Resta salvo l'utilizzo delle strutture obitoriali da parte dell'Università e del Policlinico per le attività di consulenza svolte in favore delle Procure della Repubblica. Per le attività di anatomia patologica il Policlinico può utilizzare le strutture oggetto del presente accordo. Resta salvo altresì l'utilizzo delle strutture obitoriali da parte dell'Università per le attività istituzionali di didattica e di ricerca.

Articolo 3

Durata

1. Il presente contratto ha durata dal 01.07.2017 fino al 30.06.2020.

Articolo 4

Condizioni del servizio ed obbligazioni generali del fornitore

1. L'esecuzione del servizio e di tutte le attività oggetto del presente contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio di cui al presente contratto, da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del contratto; pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente contratto, previa contestazione e diffida ad adempiere inviata per raccomandata a.r. o pec.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del contratto e, in ogni caso, quelli di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

24



3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, anche in materia ambientale, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel contratto pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, salva la dimostrazione di "eccessiva onerosità", come previsto dal codice civile, per oneri derivanti da norme successive alla data della presente scrittura, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del servizio nel rispetto di quanto specificato nel presente contratto, fatto salvo quanto previsto per l'Università all'articolo 5 commi 2 e 3;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente contratto;
 - c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
 - e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa dedicata alla esecuzione del contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;
 - f) a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Salvo quanto diversamente indicato nel presente contratto, il Fornitore si impegna a dotarsi di



tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
10. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.
12. Parimenti, il fornitore può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto in presenza di inadempimento di uno solo degli impegni e obblighi di AMA.

Articolo 5

Corrispettivi del servizio

1. AMA corrisponderà al Policlinico per l'uso e l'esercizio dell'obitorio una somma fissa ed una variabile così determinata:
[a] un corrispettivo fisso mensile pari a euro **200,00**, oltre iva, per ciascun posto salma disponibile, per un ammontare complessivo mensile fissato, in relazione alla capienza di conservazione per **150** salme, pari quindi a euro **30.000,00** oltre iva; [b] una somma di **75,00** euro oltre iva per ogni salma consegnata per un ammontare complessivo medio mensile stimato, in relazione ad una stima di **150** salme mensilmente consegnate, pari ad euro **11.250,00** oltre iva, così determinando un importo totale mensile stimato di euro **41.250,00** oltre iva.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1, lettera [a] remunera integralmente i costi fissi sostenuti da Policlinico e Università per la disponibilità della struttura e del servizio obitorio, mentre il corrispettivo di cui al comma 1, lettera [b] remunera i costi variabili del servizio.
3. All'Università è riversata dal Policlinico quota del corrispettivo per un importo pari agli oneri dalla stessa sostenuti per la corresponsione del trattamento economico dei propri dipendenti in servizio presso il Policlinico, impiegati nei servizi obitoriali, come da tabelle costi concordate.

Articolo 6

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui ai commi 1 e seguenti del precedente articolo 5, sarà effettuato da AMA in favore del Policlinico in rate quadrimestrali posticipate, a seguito di emissione della relativa fattura recante specifica indicazione delle due singole voci di cui al precedente articolo 5, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto. Il pagamento del corrispettivo di cui al comma 3 del precedente articolo 5 in favore dell'Università verrà effettuato dal Policlinico entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto accredito da parte dell'AMA delle somme di cui al periodo precedente, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Codice IBAN IT 71 I 02008 05227 000400014148, intestato alla Sapienza Università di Roma presso Unicredit, Agenzia/Filiale di Roma "La Sapienza" (30660) - Roma.

2. Ciascuna fattura emessa dal Policlinico dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica fatturefornitori@pec.amaroma.it e contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara), al numero di ordinativo assegnato da AMA nonché al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione (operazione di "Acquisizione Prestazione - A.P."). Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Policlinico e riportare nell'oggetto la parola "fattura"; l'allegato, in formato PDF, dovrà contenere una sola fattura che dovrà essere corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, di un riepilogo dei servizi effettuati nei mesi di riferimento, in formato excel su formato indicato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, nonché di eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente contratto.

3. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia, a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, a mezzo bonifico bancario:

per il Policlinico sul conto corrente Codice IBAN IT 7410200805335000400022853 intestato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I presso UNICREDIT Sp.A, Agenzia/Filiale POLICLINICO - Roma.

Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Policlinico oggetto del bonifico.

52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 7

Penali

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, in caso di mancato accoglimento di salme da parte del Fornitore, AMA applicherà, per ciascuna salma ingiustificatamente non accolta, nelle ore diurne (dalle 8,00 alle 20,00), una penale pari di Euro 275,00 oltre iva.
2. L'eventuale inadempimento contrattuale che darà luogo all'applicazione della penale di cui al presente articolo, verrà contestato per iscritto da AMA al Policlinico che dovrà comunicare, in ogni caso per iscritto, le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Policlinico le penali come sopra, ferma restando la facoltà del Policlinico di far valere le proprie ragioni nella sede giudiziale.
3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente contratto.

Articolo 8

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

Articolo 9

Risoluzione

- 1 In caso si succedano nel corso di un anno 3 inadempienze all'obbligo di ricevere le salme, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto oltre che di applicare la penale prevista nell'atto.

Articolo 10

Recesso

1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta inoltrata al Policlinico e all'Università con lettera raccomandata a.r., con preavviso di almeno 60 gg., nel caso in cui entro il termine del 31.12.2017 sia indetta ed aggiudicata una gara pubblica per l'affidamento di servizio nonché per:
 - a) giusta causa,
 - b) revoca da parte di Roma Capitale dell'affidamento del servizio ad AMA.
2. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, ciascuna Parte ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata alle altre Parti con lettera raccomandata a.r. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Policlinico e l'Università hanno diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente contratto.

Articolo 11

Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Articolo 12

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compila-

zione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 13

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del fornitore.

Articolo 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.

Articolo 15

Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale

1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati.
2. Il Policlinico si obbliga al rispetto del Patto di Integrità.

Articolo 16

Codice Etico

1. Il Policlinico e l'Università dichiarano di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Policlinico e l'Università prendono atto ed accettano che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA,

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

3. AMA dichiara di conoscere e di accettare il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dal Policlinico e dall'Università e si obbliga a rispettarne tutti i principi e le disposizioni. In caso di inadempimento di tale obbligo, il Policlinico e l'Università avranno facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 17

Clausola finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.


Il presente contratto è redatto in triplice originale.

Roma, li 30/06/2017

AMA S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Dott. Lorenzo Bagnacani



Sapienza
Università di Roma
Il Rettore
Prof. Eugenio Gaudio



A.O.U. Policlinico
Umberto I
Il Direttore Generale
Dott. Domenico Alessio

